

MINISTERO MARINA MERCANTILE  
Dir.Gen.Pesca e Demanio  
Marittimo

28 luglio 1959

Div. Dem. Sez. I

A TUTTE LE CAPITANERIA DI PORTO

Prot/N/ 44/A.2.162 21/5/59

Serie II N. 30

OGGETTO: Pesca subacqua con armi.

Allo scopo di evitare che l'incolumità dei bagnanti sia messa a repentaglio dall'attività, spesso disordinata ed imprudente, di pescatori subacquei armati, si dispone che tutte le Capitanerie di Porto inseriscano, nelle ordinanze che annualmente emettono ai sensi degli artt. 30, 68 e 81 Cod.Nav., norme atte a vietare l'uso da parte dei pescatori subacquei di armi di ogni genere nelle zone frequentate dai bagnanti.

Quali siano dette zone, le Capitanerie dovranno precisare nelle ordinanze tenendo conto della natura più o meno scoscesa del litorale frequentato dai bagnanti, dell'abituale frequenza di bagnanti, etc.

I pescatori subacquei potranno attraversare le zone frequentate da bagnanti sia in mare che a terra solo con le armi in posizione di sicura e rivolte verso l'alto.

Contro i trasgressori dovranno esser previste le pene stabilite dal Codice della Navigazione, ferme restando le maggiori responsabilità civili e penali, qualora il fatto costituisca un più grave reato.

Le Capitanerie di Porto potranno chiedere l'ausilio delle altre forze di polizia per prevenire e reprimere le trasgressioni.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to: Iervolino

Roma, li 28 LUG. 1959

per copia conforme all'originale

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

(F.to: ...)